

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Associazione "PRO CHIESA MADRE"

L'anno 2026, il giorno 29 del mese di gennaio, alle ore 19:30, in Partanna (TP), presso la sede dell'Associazione, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione "PRO CHIESA MADRE", regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.), in qualità di ente già iscritto all'Anagrafe ONLUS, ai fini dell'iscrizione al RUNTS; approvazione del nuovo Statuto.
2. Deliberazione di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) - Sezione "Altri Enti del Terzo Settore (Altri ETS)".
3. Conferimento dei poteri al Presidente per gli adempimenti conseguenti, inclusi quelli fiscali e di registrazione.
4. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Sac. Antonino Gucciardi, in qualità di Presidente pro tempore dell'Associazione, il quale constata e fa constatare che:

-l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso scritto, secondo le modalità previste dallo Statuto;

-sono presenti n. 4 associati in proprio e n. 1 associato per delega, per complessivi n. 5 voti;

il numero complessivo degli associati aventi diritto di voto è pari a n. 5;

l'Assemblea risulta pertanto validamente costituita in seconda convocazione ed è idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente propone di nominare quale Segretario verbalizzante la Sig.ra Biondo Maria, che accetta.

L'Assemblea approva.

1. Adeguamento statutario al Codice del Terzo Settore (ex ONLUS)

Il Presidente espone che l'Associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi della normativa previgente e che, a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e della conseguente soppressione dell'Anagrafe ONLUS, l'adeguamento dello Statuto alle disposizioni del CTS e la successiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) costituiscono adempimento necessario e obbligato, al fine di consentire all'Associazione di continuare a operare nel perimetro del Terzo Settore e mantenere il corretto inquadramento giuridico e fiscale.

Il Presidente illustra quindi il nuovo testo di Statuto, predisposto in conformità alle disposizioni del CTS, composto da n. 19 articoli, che viene messo a disposizione dei presenti, letto, discusso e posto in approvazione.

L'Assemblea Straordinaria, con voto unanime dei presenti,

DELIBERA

di approvare integralmente il nuovo Statuto dell'Associazione "PRO CHIESA MADRE", adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017, ai fini dell'iscrizione al RUNTS, che si allega al presente verbale sotto la lettera All. 2 per formarne parte integrante e sostanziale.

L'Assemblea prende atto che il presente adeguamento statutario è effettuato in attuazione di obblighi normativi derivanti dal Codice del Terzo Settore e ai fini dell'iscrizione al RUNTS e che, pertanto, il presente verbale e lo Statuto allegato beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, con conseguente esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo.

2. Iscrizione al RUNTS - Sezione "Altri ETS"

Il Presidente propone di procedere all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore (Altri ETS)", in coerenza con le finalità, le attività svolte e lo Statuto approvato.

L'Assemblea Straordinaria, con voto unanime dei presenti,

DELIBERA

- di richiedere l'iscrizione dell'Associazione "PRO CHIESA MADRE" al RUNTS, sezione Altri Enti del Terzo Settore (Altri ETS);
- di assumere l'acronimo "ETS" e la denominazione "PRO CHIESA MADRE - ETS" dalla data di efficacia dell'iscrizione nel RUNTS, come previsto dallo Statuto.

3. Conferimento dei poteri al Presidente

L'Assemblea ritiene opportuno conferire al Presidente i poteri necessari per dare completa attuazione alle deliberazioni assunte.

L'Assemblea Straordinaria, con voto unanime dei presenti,

DELIBERA

di conferire al Presidente pro tempore, Sac. Antonino Gucciardi, ogni più ampio potere per:

- presentare la domanda di iscrizione al RUNTS e sottoscrivere digitalmente la relativa istanza;
- depositare lo Statuto e gli atti richiesti, nonché trasmettere eventuali integrazioni o chiarimenti richiesti dall'Ufficio RUNTS;

- curare la registrazione del presente verbale e dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, ove necessario, con richiesta di applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 82 del D.Lgs. 117/2017;
- compiere ogni altro atto connesso, conseguente o necessario all'esecuzione delle presenti deliberazioni.

4. Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 20:20.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario



Agenzie delle Entrate
 Direzione Provinciale di Trapani
 Ufficio Territoriale di Castelvetrano
 Atto Registrato il 10-02-2026
 Al N° 98 Serie 30
 Versate Euro 8.500,00

ADDETTO AL SERVIZIO
Sig. Falco Giuseppe

STATUTO
Associazione "PRO CHIESA MADRE"

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: **"PRO CHIESA MADRE"**, di seguito "Associazione", con sede legale nel Comune di Partanna (TP), via del Popolo n. 57, e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Partanna (TP) non comporta modifica statutaria.

L'Associazione assumerà l'acronimo **ETS** successivamente all'iscrizione nel RUNTS e, pertanto, la denominazione diverrà **"PRO CHIESA MADRE - ETS"**.

ART. 2 (Scopo, finalità, attività)

L'Associazione ha come scopo:

a) la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e architettonico, con particolare riferimento al patrimonio ecclesiastico afferente alla Parrocchia Chiesa Madre "Trasfigurazione di N.S.G.C." di Partanna, nonché agli altri luoghi di culto ad essa collegati, comprese le relative pertinenze e adiacenze e gli altri immobili direttamente o indirettamente legati allo svolgimento delle attività pastorali;

b) la promozione e lo sviluppo di attività di ricerca storica, artistica e culturale, finalizzate alla conoscenza, conservazione e diffusione del patrimonio culturale ed ecclesiastico del territorio;

c) l'organizzazione di iniziative culturali, educative e formative, anche rivolte alla cittadinanza, alle scuole e alle giovani generazioni, volte a favorire la consapevolezza del valore storico, artistico e identitario dei beni culturali e religiosi locali;

d) la collaborazione con enti ecclesiastici, enti pubblici, altri Enti del Terzo Settore, associazioni, gruppi informali, studiosi e ricercatori, al fine di realizzare progetti comuni coerenti con le finalità statutarie.

Le attività di cui sopra sono svolte prevalentemente tramite l'apporto volontario degli associati e, ove necessario, mediante il contributo di personale qualificato, nel rispetto della normativa vigente.

L'Associazione opera in coerenza e collaborazione con i fini istituzionali dell'Ente Parrocchia Chiesa Madre "Trasfigurazione di N.S.G.C.", nel rispetto dell'autonomia e delle competenze reciproche.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, del CTS:

- **f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
- **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale;
- **k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, con finalità di promozione culturale e religiosa e con modalità coerenti con le finalità dell'Associazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende svolgere:

- organizzare e promuovere convegni, seminari, incontri di studio, manifestazioni culturali ed eventi divulgativi, anche in collaborazione con enti ecclesiastici, enti pubblici, istituti scolastici, università, altri ETS e soggetti privati;
- curare la produzione, la pubblicazione e la diffusione di materiali informativi, scientifici e divulgativi, in formato cartaceo e/o digitale, relativi alle iniziative, alle attività di ricerca e ai progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed ecclesiastico;
- affidare o commissionare studi, indagini, prospezioni, rilievi, progetti e ricerche di carattere storico, artistico, architettonico e culturale, a soggetti dotati di adeguata competenza e professionalità, nel rispetto della normativa vigente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal D.M. 19 maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà operata dall'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza e delle Linee guida di cui al D.M. 9 giugno 2022.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e partecipano alle attività associative con la propria opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato presenta all'Organo di amministrazione una domanda contenente: nome e cognome/denominazione, residenza/sede, data e luogo di nascita (per le persone fisiche), codice fiscale, recapiti e indirizzo e-mail, nonché dichiarazione di conoscenza

e accettazione dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione, entro 60 giorni, motiva l'eventuale rigetto e lo comunica all'interessato. In caso di rigetto, il richiedente può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono ammesse adesioni a termine o comunque tali da limitare strumentalmente diritti o doveri associativi.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed esserne eletti;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- prendere visione dell'ordine del giorno delle assemblee, dei bilanci e dei libri sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare Statuto e regolamenti;
- versare la quota associativa secondo importo, modalità e termini stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi statutari o regolamentari, o arreca danni materiali o morali di particolare gravità all'Associazione, può essere escluso mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione, previa contestazione e possibilità di presentare giustificazioni.

La deliberazione di esclusione è comunicata all'interessato. L'associato può presentare, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione utile.

L'associato può recedere in ogni momento comunicando per iscritto la decisione all'Organo di amministrazione.

L'associato può decadere per mancato pagamento della quota associativa entro due anni dalla scadenza, previa presa d'atto dell'Organo di amministrazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili. Gli associati cessati non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

ART. 7 (Assemblea)

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. È ammessa delega scritta a favore di altro associato; ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (anche elettronica) contenente luogo, data e ora di prima e seconda convocazione e ordine del giorno, inviata almeno 15 giorni prima.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. È convocata quando necessario o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

Competenze inderogabili dell'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità degli organi associativi e promuove azione di responsabilità;
- delibera modifiche di atto costitutivo e statuto;
- approva eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo;
- delibera trasformazione, fusione, scissione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

È ammessa la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione e il voto elettronico, purché sia verificabile l'identità dell'associato e siano garantiti buona fede e parità di trattamento.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare atto costitutivo e statuto l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti.

per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea delibera a maggioranza di almeno tre quarti degli associati.

per deliberare trasformazione, fusione o scissione l'Assemblea delibera a maggioranza di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione attua gli indirizzi dell'Assemblea, alla quale risponde; può essere revocato dall'Assemblea per gravi motivi con deliberazione motivata.

Rientra nella sua competenza tutto quanto non sia attribuito dalla legge o dallo statuto all'Assemblea o ad altri organi.

Compiti principali:

- eseguire le deliberazioni assembleari;
- predisporre programmi di attività;
- predisporre bilancio di esercizio ed eventuale bilancio sociale;
- curare programmazione economica e gestionale;
- deliberare ammissioni, esclusioni e azioni disciplinari;
- stipulare atti e contratti;
- gestire beni mobili e immobili di proprietà o affidati.

L'Organo di amministrazione è composto da 3 a 5 membri, nominati dall'Assemblea, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'art. 2382 c.c. per ineleggibilità e decadenza.

Convocazione con comunicazione scritta almeno 3 giorni prima, con indicazione di luogo/data/ora/ordine del giorno.

È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti; delibera a maggioranza dei presenti. È ammessa partecipazione e voto a distanza alle condizioni di identificazione e parità.

Il potere di rappresentanza spetta al Presidente; agli altri amministratori può essere attribuito con apposita deliberazione dell'Organo di amministrazione.

Le cariche associative sono svolte, di norma, a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. È fatta salva la possibilità di corrispondere compensi nei limiti e secondo le condizioni previste dal CTS e dalla normativa vigente.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio, e compie gli atti che la impegnano verso l'esterno, nei limiti delle competenze attribuitegli dallo statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti.

Il Presidente è individuato, di norma, nell'Arciprete titolare pro tempore della Parrocchia Chiesa Madre "Trasfigurazione di N.S.G.C." di Partanna, in considerazione del particolare legame dell'Associazione con le finalità istituzionali dell'Ente Parrocchia, ovvero tra persone di comprovata competenza e coerenza con le finalità associative. Qualora il titolare pro tempore della Parrocchia non risulti associato, l'Assemblea potrà deliberarne l'ammissione secondo le procedure statutarie, anche nella medesima seduta.

Il Presidente dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. Convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, sovrintende all'attuazione delle deliberazioni e cura il buon andamento dell'Associazione.

In caso di impedimento temporaneo o cessazione, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età, fino alla nuova elezione.

Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea per giusta causa, con deliberazione motivata.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Ai componenti si applica l'art. 2399 c.c.; essi devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. (almeno uno, in caso di organo collegiale).

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento al D.Lgs. 231/2001 ove applicabile; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, la revisione legale; in tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esercita altresì compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta la conformità dell'eventuale bilancio sociale alle linee guida ministeriali.

Può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a favore di associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento delle attività da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale (art. 5 CTS), proventi da attività diverse (art. 6 CTS) e proventi da raccolta fondi (art. 7 CTS).

ART. 15 (Bilancio esercizio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio è redatto con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione, approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato nel RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16 (Libri sociali)

L'Associazione tiene:

- libro degli associati (a cura dell'Organo di amministrazione);
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea (a cura dell'Organo di amministrazione);

- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di amministrazione (a cura dello stesso);
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato (a cura dello stesso);
- libri di eventuali altri organi (a cura dell'organo competente).

ART. 17 (Volontari e lavoratori)

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari sono assicurati nei casi e con le modalità previste dal CTS e dalla normativa vigente.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori.

ART. 19 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il Presidente

Anc. Ant...

Il Segretario

M. Biondi

[Firma]